

N. 31764/2017 Reg.Gen.Aff.Cont.



**Tribunale di Napoli**  
**13 SEZIONE CIVILE**

**Il Giudice**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.11.2018;

esaminati gli atti;

osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 21.11.2017 [REDACTED] impugnava il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di Napoli.

Instaurato il contraddittorio il Ministero dell'Interno rimaneva contumace.

Parte ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30 lett.d) d.lgs. 286/1998, del comma 5 dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria e di motivazione evidenziando il percorso riabilitativo positivamente esitato in relazione ai fatti criminosi evidenziati nel decreto di rigetto del Questore, e non taciuti dallo stesso [REDACTED] nel ricorso introduttivo.

Dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla dichiarazione di estinzione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli il 22.3.2016 con riferimento alla pena inflitta dal Tribunale di Padova nel 2011 e rideterminata dal Giudice dell'esecuzione, emerge che l'[REDACTED] si vedeva dichiarata estinta la pena detentiva per esito positivo dell'affidamento in prova disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia il 5.12.2012.

A ciò si aggiunga anche che l'ultimo fatto di reato commesso dal ricorrente risale al 2009 e, conseguentemente, il lungo lasso di tempo trascorso senza ulteriormente delinquere induce a ritenere insussistente una pericolosità sociale dell'[REDACTED] al omento della decisione.

Per quanto sopra si ritiene che non vi siano circostanze ostative al rilascio del permesso di soggiorno consistenti nella pericolosità sociale del soggetto, e che sebbene l'[REDACTED] si sia reso autore dei fatti criminosi per i quali, poi, riportava condanna, tutti commessi dopo la nascita della figlia minore [REDACTED], nata a Castel Volturno il 12.3.2004 (ad eccezione di un fatto di reato commesso nel 2001), l'ultimo fatto criminoso risale, comunque, al 2009.

Costituisce poi giurisprudenza costante di legittimità che allorquando il genitore straniero chieda il permesso di soggiorno per recuperare l'unità familiare con un figlio minore cittadino italiano e residente in Italia, con il quale egli non conviva, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, ostativa al rilascio del



permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 2358 del 04/02/2005)

Dal certificato del casellario giudiziale in atti non risulta che al ricorrente sia stata mai inflitta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale sicché il ricorso del ricorrente va accolto con annullamento del decreto della Questura di Napoli del 2.5.2017 e conseguente rilascio al medesimo di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 lett. d) d.lgs. 286/1998.

Le spese, attesa la mancata costituzione di parte resistente, possono essere dichiarate irripetibili.

**P.Q.M.**

in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Napoli il 2.5.2017 e per l'effetto dispone il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 lett.d) d.lgs. 286/1998 ad ~~Alina Mohamed~~ nato in Tunisia il 22.10.1978, spese di lite irripetibili.

Si comunichi alle parti

Napoli, 22/02/2019

Il Giudice  
(dott. Cecilia Cavaceppi)

